

1. LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI (16.11.2011)

- **ESISTONO DIVERSI SISTEMI GIURIDICI DI PROTEZIONE
DEI DIRITTI FONDAMENTALI:**
- **I DIRITTI FONDAMENTALI CONTEMPLATI DALLE
COSTITUZIONI NAZIONALI, DALL'ORDINAMENTO
EUROPEO (UE) E DALLA CEDU.**
- **DIVERSI GIUDICI PREPOSTI A TUTELARE I DIRITTI:
GIUDICI COMUNI, CORTI COSTITUZIONALI DEGLI STATI,
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA E CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

2

■ ARGOMENTI CHE TRATTEREMO:

- - la natura dei diversi modelli di protezione dei diritti;
- - come si coordinano i diversi modelli di tutela dei diritti;
- - gli effetti che le garanzie sovranazionali e internazionali dei diritti determinano sul nostro ordinamento

3

- ORDINAMENTO EUROPEO.
- -Quattro fasi storiche per quanto riguarda il rapporto tra Unione europea e diritti fondamentali.

4

- PRIMA FASE STORICA:
- L'INIZIALE INDIFFERENZA COMUNITARIA NEI CONFRONTI DEI DIRITTI FONDAMENTALI.
- I primi trattati europei (CEE 1957) contemplavano esclusivamente le libertà economiche (di circolazione delle merci, dei capitali, dei lavoratori, dei servizi e di concorrenza)

5

**L'ORDINAMENTO EUROPEO PERSEGUIVA UN SOLO
FINE: L'UNIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI STATI.**

**LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ERA FUORI
DALLE COMPETENZE DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA.**

6

- **CARATTERI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO:**
 - - **AUTONOMIA;**
 - - **UNITA';**
 - - **COMPETENZE IN MATERIA DI ECONOMIA.**
- **In tale ottica la protezione da parte della Comunita' dei diritti fondamentali previsti dalle costituzioni statali cosa avrebbe comportato?**

7

- LE NORME COSTITUZIONALI DEGLI STATI IN MATERIA DI DIRITTI ERANO CONSIDERATE NORME ESTERNE ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
- LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA NON SI RITIENE OBBLIGATA A TUTELARE I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STATI IN NOME DELLA PROPRIA UNITA' E AUTONOMIA.

8

- CONCEZIONE MOLTO RIGIDA:
- I RAPPORTI TRA COMUNITA' E STATI SONO CARATTERIZZATI DA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE.
- CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZE STORK, GEITLING E SGARLATA (1958, 1960, 1965)

9

- SECONDA FASE CHE CHIAMEREMO
“DELL’ELABORAZIONE PRETORIA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI”
- **CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA STAUDER DEL 1969: “I diritti fondamentali sono principi generali del diritto di cui la Comunita’ garantisce l’osservanza”**

10

■ QUALI SONO I MOTIVI DI TALE SVOLTA?

- 1) Gli effetti diretti delle norme europee nei confronti degli Stati;
- 2) La supremazia del diritto prodotto dalla comunità' europea sugli ordinamenti nazionali.

11

- Sarebbe pensabile che un ordinamento quale quello europeo affermasse di essere prevalente sull'ordinamento statale senza garantire i diritti fondamentali?
- I diritti diventano fondamenti di legittimazione giuridica e politica della Comunita' europea.

12

- LINEA APPARENTE DI CONTINUITA' TRA COMUNITA' EUROPEA E PRINCIPI DEL COSTITUZIONALISMO CLASSICO.
- ART. 16 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (26 AGOSTO 1789): SENZA DIRITTI NON SI HA COSTITUZIONE.

13

■ PROBLEMI:

- -La Comunita' non ha ancora un catalogo scritto dei diritti.
- - Il riconoscimento dell'obbligo di tutela dei diritti avviene mediante la giurisprudenza.
- - I giudici elaborano i diritti = creazione casistica dei diritti

14

15

- **Corte di giustizia 1970 (sentenza Internationale Handelsgesellschaft)**
- **- I diritti fondamentali riconosciuti dalla comunita' europea che natura hanno?**
-
- **- Non sono i diritti riconosciuti dalle Costituzioni degli Stati**

16

- **E' SEMPRE NECESSARIO PRESERVARE L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO EUROPEO**
- - Sono diritti che traggono ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni ovvero i principi costituzionali degli Stati e dalla Cedu

17

- PROBLEMA:
- -IL MODELLO DI TUTELA E' FUNZIONALE.
- Si trae ispirazione dalle tradizioni costituzionali comuni ma il diritto deve essere strumento di realizzazione degli scopi indicati dai trattati.

18

■ CONSEGUENZA:

- BILANCIAMENTO INEGUALE = le finalita' economiche sono sempre prevalenti.
- la Comunita' riconosce i diritti fondamentali nella misura in cui siano strumentali alla realizzazione delle liberta' economiche.

19

- ESEMPIO CONCRETO
- Sentenza Hauer del 1979: le limitazioni al diritto di proprietà sono ammissibili solamente se siano strumentali a favorire l'organizzazione economica dei mercati.

- **DIFFERENZA STRUTTURALE RISPETTO ALLE COSTITUZIONI STATALI**
- **Costituzioni statali = i diritti politici e della personalità non sono subordinati ai diritti economici.**
- **Modello europeo = modello economico-funzionale.**

21

- **SENTENZA GROGAN DEL 1991**
- **CHE COS'E' LA LIBERTA' DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA?**
- **- Secondo la Corte di giustizia si tratta di una liberta' avente ad oggetto la prestazione di servizi**

22

- LA CORTE DI GIUSTIZIA PREVIENE UN CONFLITTO CON UN ORDINAMENTO NAZIONALE (IRLANDA).
- NON VUOLE SOSTITUIRSI AL LEGISLATORE STATALE.
- LA SOLUZIONE E' ASETTICA.

23

- NOVITA' NEL MODO DI BILANCIARE I DIRITTI
- Due sentenze: Schmidberger (2003) e Omega (2004).
- Schmidberger: rapporto tra diritto di riunione (corteo ambientalista) e liberta' di circolazione delle merci

24

- LA LIBERTA' DI RIUNIONE DEVE AVERE COME LIMITE I PRINCIPI ECONOMICI DEL DIRITTO EUROPEO?
- LA LIBERTA' DI CORTEO, DI RIUNIONE, DI MANIFESTAZIONE NEL CASO CONCRETO HA UN FINE POLITICO.

25

- **IL CONTROLLO SULLA LIBERTA' DI RIUNIONE NON E' IN RELAZIONE AD UN FINE ECONOMICO MA POLITICO.**
- **LA LIBERTA' POLITICA ENTRA NEI CONTENUTI DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA.**
- **SVOLTA DAL PUNTO DI VISTA DEL BILANCIAMENTO**

26

- Sentenza Omega
- tutela della dignita' umana = tradizione costituzionale statale (Grundgesetz).
- la dignita' umana non e' ridotta a mezzo di realizzazione delle liberta' economiche, ma entra nel concetto europeo di ordine pubblico

- - **LIMITAZIONE PROPORZIONATA DELLA LIBERTA' ECONOMICA IN RAGIONE DELLA TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA**

- **TERZA FASE RAPPRESENTATA DALLA FORMALIZZAZIONE DEL METODO PRETORIO.**
- **ART. 6, PAR. 2, TRATTATO DI AMSTERDAM 1996:**
- **“l’Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali ... e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”**

29

- QUARTA FASE: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA = METODO SCRITTO
- - adozione della Carta (2000)
- - Carta inizialmente priva di effetti giuridici
- - Carta = valore ricognitivo

30

- **CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA:**
- 1) catalogo nel contenuto completo (diritti di liberta' classica, diritti sociali, diritti frutto dell'evoluzione tecnologica come divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, divieto di clonazione degli esseri umani a fini riproduttivi, attivita' medica subordinata al consenso libero e informato della persona)

31

- 2) contiene regole riguardanti i rapporti con le Costituzioni e con la Cedu;
- 3) PRINCIPIO DI INDIVISIBILITA' DEI DIRITTI = NON VI SONO GERARCHIE FRA DIRITTI.
- I diritti vengono collocati in capi che fanno riferimento a valori (dignita', liberta', uguaglianza, solidarieta', cittadinanza e giustizia).

32

- **COME OPERA IL BILANCIAMENTO, COME SI RISOLVONO I CONFLITTI FRA DIRITTI O FRA DIRITTO E LIMITE:**
- **L'art. 52, § 1, della Carta, così dispone: «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»**

33

IL GIUDICE:

- 1) DETERMINA LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO;
- 2) INDIVIDUA I LIMITI APPONIBILI AL DIRITTO;
- 3) IDENTIFICA IL CONTENUTO ESSENZIALE DEL DIRITTO.

BILANCIAMENTO “LIBERO”:

- NELLA CARTA NON SONO INDICATI LIMITI SPECIFICI PER CIASCUN DIRITTO (NON VI SONO RISERVE RINFORZATE NEL CONTENUTO).
- SI ASSEGNA AL LEGISLATORE EUROPEO E SOPRATTUTTO AL GIUDICE IL COMPITO DI DETERMINARE I DIRITTI IN BASE AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA’.

35

- ART. 6 DEL TRATTATO DI LISBONA (2009):
- La Carta assume lo stesso valore giuridico dei trattati europei.
- la Carta quindi e' parificata alla legge di esecuzione dei trattati europei = rango costituzionale (fondamento costituzionale è l'autolimitazione di sovranità di cui all'art. 11 Cost.).

36

- DIFFERENZA TRA CARTA E METODO PRETORIO:
- Carta dei diritti = obiettivo di stabilizzare la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento europeo.
- Metodo pretorio = modello di tutela dei diritti di tipo casistico, selettivo e funzionale.



COME SI COORDINANO I DIFFERENTI MODELLI DI TUTELA DEI DIRITTI

-DEFINIZIONE DI TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI:

- 1) ad una stessa situazione giuridica corrispondono diverse forme di tutela perche' diversi sono i sistemi giuridici
- 2) ogni sistema giuridico e' autonomo nel determinare il diritto

38

- SOCIETA' GLOBALIZZATE.
- - INTEGRAZIONE NORMATIVA, ISTITUZIONALE E GIURISDIZIONALE FRA STATI
- - SI TRATTA DI ATTIVARE UNA SINERGIA OPERATIVA FRA DIVERSI SISTEMI E DIVERSE CORTI.
- - I DIRITTI GODONO COSI' DI UNA CONTINUA ALIMENTAZIONE. LA SFIDA E' METTERE INSIEME UNIVERSALISMO E PLURALISMO = RAPPORTO CIRCOLARE E NON GERARCHICO

COME AVVIENE L'INTEGRAZIONE?

- 1) PERCORSO TRIANGOLARE.
 - GARANZIA NAZIONALE
 - DIVENTA INTERNAZIONALE (DUDU o CEDU)
 - POI SI DIFFONDE NEGLI ALTRI ORDINAMENTI NAZIONALI MEDIANTE I MECCANISMI STATALI DI ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO.

- 2) QUANDO LA GARANZIA INTERNAZIONALE DIVENTA
- Elemento di espansione dei diritti riconosciuti negli ordinamenti nazionali
- I diritti fondamentali degli Stati ricevono un rafforzamento da parte dell'ordinamento sovranazionale (europeo) o internazionale (CEDU)

40

- DUE ESEMPI SIGNIFICATIVI:
- 1) - Sentenza n. 161/1985 della Corte costituzionale.
- - In materia di transessualismo
- - Identità sessuale = diritto della personalità = diritto a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche.

41

- -Nuovo diritto della personalita' che la Corte costituzionale elabora partendo dalle decisioni della commissione europea diritti umani (CEDU) ed anche di corti costituzionali di altri Stati.
- -Evoluzione della civiltà giuridica mediante la mutua alimentazione fra diversi sistemi giuridici di tutela dei diritti.

42

- Art. 2 Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” = formula generica.
- - Con la tutela multilivello l’art. 2 riceve concretezza.
 - Superamento della diatriba sulla clausola aperta o sul numero chiuso.

43

- 2) Sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale
- -Art. 117, c. 1, Cost. = rispetto degli obblighi internazionali. CEDU = fonte interposta tra norma costituzionale e norma interna.
- - CEDU introduce nuovi diritti e nuovi valori nell'ordinamento nazionale.

- SULLA RADICE PROFONDA DELLA COSTITUZIONE.
-
- GIUSEPPE DOSSETTI

- L'IMPRONTA UNIVERSALISTICA E' LA VERA RADICE UMANISTICA DELLA COSTITUZIONE (ARTT. 2, 10, 11 E 117, C. 1, COST.)

■ LA COSTITUZIONE:

- non solo come compromesso fra forze diverse;
- ma anche e soprattutto come atto normativo che fa proprio un patrimonio universale = internazionalizzazione del diritto costituzionale (artt. 2, 10, 11, 117, c. 1 Cost.)

48

49

50

51